

NOTIZIE UTILI

- **CERTIFICAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI**

A decorrere dal 1° gennaio 2012:

- a) possono essere rilasciati solamente certificati che non interessino pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, ai quali ne è vietata l'acquisizione. In loro sostituzione gli interessati produrranno apposite **autocertificazioni come da modulistica allegata.**
- b) i certificati destinati a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi vanno così rilasciati:
 - in bollo, fatte salve le specifiche esenzioni di legge, se trattasi di quelli anagrafici;
 - in carta libera se trattasi di quelli di stato civile.

- **CARTA DI IDENTITA'**

La carta d'identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

Per i minori di età inferiore a tre anni la validità della carta d'identità è di tre anni

Per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni la validità è di cinque anni

La carta d'identità è valida fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo (questa disposizione non si applica in caso di proroga)

MINORI DI ANNI 14 Chi ha compiuto 12 anni deve firmare la carta d'identità. La carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale indicazione potrà essere aggiunta anche sul documento già rilasciato. (E' opportuno che il genitore o chi ne fa le veci si munisca di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore) L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

- **MINORI DI ANNI 18** Ai fini del rilascio della carta d'identità ai minori degli anni 18 è necessario l'assenso dei genitori, o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all'espatrio. E' necessaria la presenza del minore

La carta d'identità valida all'espatrio si rilascia solo ai cittadini italiani

Residenti all'estero: i cittadini italiani, iscritti in AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), possono richiedere personalmente la Carta d'Identità nel Comune di iscrizione AIRE, o al Consolato italiano all'estero.

Stranieri residenti: i cittadini stranieri possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'Identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento non valido ai fini dell'espatrio.

Non residenti: il rilascio della Carta d'Identità ai non residenti avviene soltanto in casi di estrema necessità, da valutare in base a comprovate circostanze e dopo aver espletato i necessari accertamenti presso il Comune di residenza. I tempi del rilascio variano in relazione all'espletamento della procedura sopra descritta.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- n.3 fotografie uguali e recenti
- per i cittadini stranieri è necessario anche il permesso di soggiorno

Duplicato per smarrimento- deterioramento- furto: presentarsi personalmente allo sportello di una qualsiasi delle sedi indicate con la stessa documentazione necessaria per il rilascio e munito della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall' autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri. N.B. - per sporgere denunce è necessario richiedere all'Ufficio il numero della carta d'Identità. Il costo per richiedere la carta , salvo il caso in cui la richiesta sia effettuata 180 giorni prima della sua scadenza, è di € 10,58

Note: sono equipollenti alla Carta d'Identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art. 55 DPR 445 del 28/12./2000)

Contribuzione a carico del cittadino: il costo della carta d'identità è di € 5,42

Osservazioni:

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

E' fatto divieto all'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici esercizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito (art 3 Legge 127/97).

EMISSIONE DI NUOVA CARTA D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DI QUELLE PROROGATE

Le autorità di frontiera di un significativo numero di paesi esteri non riconoscono come valido all'espatrio la carta d'identità prorogata o attraverso postilla da apporre sul documento cartaceo o, per la carta d'identità elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita dalla legge.

Pertanto, data la inutilizzabilità per l'espatrio del documento d'identità prorogato con le modalità di cui sopra, si può procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio . Il costo è di € 5,42. (circolare n. 23/2010 del Ministero dell'Interno).

Pertanto al cittadino che intende recarsi all'estero potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello in suo possesso.